



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736-68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 11 maggio 1999  
Rif. P/CR.c/1793


### CIRCOLARE N° 118

#### **OGGETTO: Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi**

Si comunica che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha adottato, con delibera n° 40/99, il Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 241/1990 e al D.P.R. 352/1992.

Considerato che anche gli Ordini in indirizzo sono assoggettati all'obbligo di dotarsi di analogo strumento regolamentare, si ritiene che gli stessi Ordini possano adottare, previo apposito atto deliberativo, il medesimo testo di seguito proposto.

I Consigli in indirizzo vorranno inviare a questo Consiglio Nazionale il testo del Regolamento approvato con delibera perchè possa essere trasmesso al competente Ministero di Grazia e Giustizia.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)

## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il **CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI** riunito il 13 aprile 1999;

- **vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **visto** il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **considerata** la necessità di prevedere le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**con delibera n° 40/99**

approva il seguente regolamento in attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

### Art.1

#### (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'art.22 della L. 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sono fatti salvi i diritti di libero accesso dei Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Geologi in carica, compatibilmente con quanto dispone la L. 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di c.d. "Privacy".
2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi con riferimento agli atti del procedimento anche durante il corso dello stesso.
3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione sul Bollettino del Consiglio Nazionale Geologi o con il deposito ovvero con altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

### Art. 2

#### (Documento amministrativo)

1. Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a quanto stabilito dall'art.22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati dal Consiglio Nazionale dei Geologi.
2. Salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esplica altresì riguardo ai documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e detenuti dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

**Art. 3**  
**(Misure organizzative)**

1. L'Ufficio di Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geologi ha il compito di fornire informazioni agli interessati sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
2. Presso l'Ufficio di Segreteria è istituito un archivio delle istanze di accesso, contenente i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso i quali sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

**Art. 4**  
**(Accesso informale)**

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta anche verbale. La richiesta trova accoglimento immediato qualora il documento rispetto al quale si esercita il diritto d'accesso è reso disponibile per effetto di qualsiasi forma di pubblicità e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi e sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite.
2. La richiesta informale viene rivolta all'Ufficio di Segreteria. Devono essere comunque indicati a cura del richiedente gli elementi di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 5.
3. La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. L'esame del documento deve aver luogo secondo i comma 5, 6 e 7 dell'art. 7.

**Art. 5**  
**(Procedimento di accesso formale)**

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Il diritto di accesso si esercita in via formale, con motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e redatta secondo il modello di cui all'allegato *A*.
3. Nella richiesta l'interessato deve indicare gli estremi del documento al quale intende accedere o gli elementi che ne consentano l'individuazione.
4. L'interessato deve inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità o, se necessario, attestare nei modi di legge i propri poteri rappresentativi.
5. L'Ufficio di Segreteria rilascia ricevuta dell'istanza di accesso presentata, mediante fotocopia dell'istanza già protocollata.
6. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta giorni a norma dell'art.25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, decorrenti dalla data di presentazione apposta sulla richiesta a cura dell'Ufficio di Segreteria.
7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Presidente, entro dieci giorni, ne dà comunicazione, secondo il modello di cui all'allegato *C* al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. Il termine del procedimento decorre dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.

**Art. 6**

**(Responsabile del procedimento di accesso)**

1. Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio Nazionale, ovvero su designazione di questi, altri componenti il Consiglio Nazionale ovvero un dipendente competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

**Art. 7**

**(Accoglimento della richiesta di accesso formale e modalità di accesso)**

1. L'accoglimento della domanda di accesso formale è adottata mediante apposito atto redatto nella forma di cui al modello allegato **B** ed emanato dal responsabile del procedimento di accesso di cui all'art.6.
2. L'atto di accoglimento deve contenere l'indicazione del designato presso cui rivolgersi ed un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.
3. Il designato dal Presidente provvede all'esibizione del documento o al rilascio della copia entro trenta giorni dalla data di accoglimento.
4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento purché non compresi nella categoria di quelli esclusi dal diritto di accesso.
5. L'esame dei documenti avviene nelle ore d'ufficio alla presenza di personale addetto.
6. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto di asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, trascrivere segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
7. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio della copia dei documenti richiesti è subordinato al pagamento dell'importo fisso di L.500 (cinquecento) a fotocopia. Su richiesta dell'interessato la copia può essere autenticata.
8. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui espressamente incaricata, con eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.

**Art. 8**

**(Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi)**

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, agli enti, alle amministrazioni, alle associazioni ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

**Art. 9**

**(Non accoglimento della richiesta di accesso)**

1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dal Presidente o dal suo designato mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla circostanza di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. I provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento della richiesta di accesso sono redatti ri-

spettivamente secondo i modelli di cui agli allegati **C** (ferme le modalità dell'art. 5 c. 7) e **D**.

3. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza alcuna pronuncia da parte dell'amministrazione dell'Ente.
4. Il differimento dell'accesso è disposto dal Presidente o dal suo designato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione nella fase preparativa dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
5. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne modifica la durata.
6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto dell'accesso è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, reclamo al Presidente del Consiglio Nazionale che decide entro trenta giorni dalla comunicazione del reclamo. In mancanza del pronunciamento nel termine indicato, il reclamo s'intende rigettato.
7. E' fatto salvo in ogni caso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale di cui all'art. 35 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 10**

##### **(Categoria di atti sottratti al diritto di accesso)**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 241/1990 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sono altresì escluse dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi di rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.  
Sono altresì esclusi dall'accesso:
  - a) documenti relativi alla carriera ed alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - b) documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezioni degli atti, o delle parti di essi, che riguardano l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati, ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
  - c) libri contabili;
  - d) documenti relativi all'operato di Commissioni e Gruppi di studio che non vengono acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;
  - e) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza delle persone fisiche nonché delle persone giuridiche, gruppi, imperi ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, professionali, sanitari, finanziari e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
  - f) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento da parte degli iscritti all'Albo e dei dipendenti di attività professionali o di altre attività per le quali sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
  - g) in ogni altra ipotesi in cui l'ordinamento vigente limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
2. In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

## **NORME FINALI**

### **Art. 11**

#### **(Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi)**

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

### **Art. 12**

#### **(Casi non previsti dal presente regolamento)**

1. Per i casi non previsti nel presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le norme al momento vigenti per le amministrazioni statali.

### **Art. 13**

#### **(Integrazione e modificazione del presente regolamento)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Nazionale dei Geologi verifica le risultanze dell'attuazione del presente regolamento ed apporta le modificazioni ritenute necessarie.

### **Art. 14**

#### **(Entrata in vigore del regolamento)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul "Bollettino"
2. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, il presente regolamento viene inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art.27 della legge 7 agosto 1990, n.241, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**ALLEGATO A**

Al Consiglio Nazionale dei Geologi  
Via Vittoria Colonna 40  
00193 R O M A

**OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92).**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
munito di documento di identificazione (tipo) \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- di prendere in esame
- di prendere in esame, con rilascio di copia
- di prendere in esame, con rilascio di copia autentica
- i sottoindicati documenti amministrativi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per i seguenti motivi <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

Allega l'unita documentazione, debitamente autenticata, atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Specificare i poteri rappresentativi

<sup>2</sup> Specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

**ALLEGATO B**

Al richiedente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)**

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data \_\_\_\_\_, Le comunico con la presente che la richiesta è stata **ACCOLTA**.

Per esercitare il diritto di accesso Ella potrà rivolgersi presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geologi, Via Vittoria Colonna 40 - Roma nei giorni \_\_\_\_\_, nelle ore \_\_\_\_\_, a far tempo da \_\_\_\_\_.

Ella potrà prendere appunti o trascrivere tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura o il contenuto, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano.

Non è consentito diffondere o utilizzare le informazioni ottenute a fini commerciali.

Distinti saluti.

Roma, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO C**

Al richiedente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: NON accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)**

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data \_\_\_\_\_, Le comunico con la presente che questo Consiglio Nazionale NON ACCOGLIE la richiesta stessa per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Contro la presente decisione Ella può presentare reclamo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Roma, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO D**

Al richiedente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)**

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data \_\_\_\_\_, Le comunico con la presente che viene differito da questo Consiglio Nazionale l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla richiesta stessa per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il differimento del diritto di accesso si estende fino al \_\_\_\_\_.

Contro la presente decisione Ella può presentare reclamo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Roma, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_